

Democratizzare il potere giudiziario: il *jury populaire* nel dibattito dell'Assemblea costituente della Seconda Repubblica francese (1848)

FAUSTO PROIETTI

Nel contesto del dibattito politico successivo al cambio di regime verificatosi in Francia dopo il 24 febbraio 1848, tra le questioni più dibattute figura quella della «democratizzazione» non solo del potere legislativo, ma anche dell'esecutivo e del giudiziario¹. Si discute della separazione tra i poteri e dell'indipendenza della magistratura; e l'organizzazione della giustizia diventa il campo di una possibile ulteriore applicazione del principio democratico per effetto, essenzialmente, dell'estensione dello strumento del *jury* popolare² agli affari civili e, nelle richieste di alcuni, dell'elezione diretta dei giurati e dei giudici stessi da parte del popolo.

Come vedremo analizzando i dibattiti parlamentari, e in particolare quelli all'interno della Commissione di Costituzione³, la primitiva intenzione dei costituenti, che era quella di democratizzare radicalmente il potere giudiziario, sfocia poi, nella versione definitiva del testo costituzionale votata dall'Assemblea nel novembre 1848, nella conservazione dello *statu quo* precedente

alla rivoluzione. Anche rispetto all'organizzazione del potere giudiziario, quindi, la Seconda Repubblica conosce quello stesso slittamento, spesso segnalato dalla storiografia rispetto, ad esempio, al tema del «diritto al lavoro»⁴ dall'iniziale radicalismo democratico al conservatorismo che trionfa alla fine del processo costituente; il tutto, nello spazio di meno di un anno.

1. Separazione dei poteri e indipendenza del giudiziario: le basi del dibattito costituzionale

Il problema di come garantire l'indipendenza e il carattere democratico del potere giudiziario deriva, nella logica discorsiva dei padri fondatori della Seconda Repubblica, dal principio della separazione dei poteri, che rappresenta il fondamento essenziale delle discussioni dei costituenti francesi del 1848. Infatti l'affermazione secondo cui «la separazione dei poteri è la

principale garanzia di un governo libero» sin dall'inizio dei lavori non viene mai da loro seriamente messa in discussione: è approvata dalla Commissione di Costituzione nella seduta del 13 giugno 1848, e da tutti gli uffici dell'Assemblea costituente in quella del 27 luglio; la si trova consacrata, quasi alla lettera, nell'articolo 19 del testo costituzionale⁵. Si manifestano, certamente, anche voci contrarie a questo principio nell'Assemblea, soprattutto tra i socialisti e i democratici radicali. Si può citare, a titolo di esempio, Pierre Leroux, il quale, nel suo progetto di Costituzione del settembre 1848, scrive: «I TRE POTERI sin qui designati coi nomi di Potere legislativo, Potere esecutivo e Potere giudiziario saranno concentrati; resteranno distinti, ma senza alcuna essenziale separazione, nel Corpo, uno e trino al contempo, della RAPPRESENTANZA NAZIONALE»⁶. Ma si tratta di voci marginali, o presto marginalizzate⁷.

Come hanno dimostrato Michel Troper e, più di recente, Marc Lahmer⁸, la maggior parte dei teorici del XVIII secolo, da William Blackstone a William Paley, per «separazione dei poteri» aveva inteso soprattutto una particolare suddivisione interna al potere legislativo, la cui esistenza connotava una particolare forma di governo; tutto ciò era anche chiamato *balance of powers*. La tripartizione dei poteri dello Stato, in quest'ambito, si riferiva al fatto che il legislativo, in Inghilterra, era diviso tra tre diversi organi: il Re e le due Camere, secondo uno schema utilizzato anche negli Stati Uniti dopo l'indipendenza delle colonie. I costituenti francesi del 1848, quanto a loro, danno della separazione dei poteri un'interpretazione del tutto diversa, che normalmente si definisce «separazio-

ne assoluta»: tre poteri indipendenti l'uno rispetto all'altro, e tutti e tre – cosa fondamentale – espressione diretta della sovranità popolare. L'indipendenza reciproca, ovviamente, riguarda in particolare l'esecutivo rispetto al legislativo: è tale necessità a indurre i costituenti ad optare per un regime presidenziale, ovvero per un potere esecutivo assolutamente indipendente ed affidato a una sola persona. Questa proposta è anch'essa accettata, nella seduta del 27 maggio, «all'unanimità e senza discussione»⁹. È sull'organizzazione del potere giudiziario che si concentra dunque il dibattito nell'Assemblea costituente; il principio dell'indipendenza assoluta avrebbe dovuto essere applicato anche in quest'ambito, o, almeno, così sembra in una prima fase della discussione.

Il compito di impostare le basi della nuova carta costituzionale è conferito alla Commissione di Costituzione, composta da diciotto membri, appartenenti in maggioranza alla fazione dei cosiddetti repubblicani moderati. Si tratta di personaggi di primo piano, non solo dal punto di vista della loro carriera politica o professionale, ma anche da quello della conoscenza della teoria politica della loro epoca: tra loro, com'è noto, figura Tocqueville¹⁰, ma ci sono anche scrittori e giornalisti politici molto conosciuti, come Lamennais, Considerant, Gustave de Beaumont, Odilon Barrot, Cormenin e Marrast¹¹. Del resto, l'Assemblea costituente del 1848 è probabilmente quella a più alto tasso di intellettuali e pensatori politici nella storia: tra le sue file conta anche Edgar Quinet, Victor Hugo, Henri Lacordaire, Pierre-Joseph Proudhon, Louis Blanc, Vincent Raspail, Pierre Leroux, Philippe Buchez, Charles de Montalembert e Alphonse de Lamartine, per non citare che

i personaggi più noti. Il contenuto delle discussioni parlamentari, dunque, è di grande interesse per la storia del pensiero politico; tanto più che i verbali di tutte le sedute dell'Assemblea Nazionale sono trascritti e pubblicati il giorno seguente nel «*Moniteur*» in modo alquanto preciso¹², andando ad alimentare ulteriormente la discussione pubblica. La stessa cosa vale per i resoconti della Commissione di Costituzione, anche se, in quest'ultimo caso, il redattore ha avuto a volte la tendenza a sintetizzare i discorsi che gli parevano troppo lunghi¹³; le citazioni che seguono sono estratte da tali resoconti, pubblicati integralmente da Piero Craveri¹⁴. Al contrario, i verbali del *Comité de Justice*, fondamentali per la ricostruzione del dibattito costituzionale sul potere giudiziario, sono a tutt'oggi inediti; li ho consultati alle Archives Nationales di Parigi¹⁵.

Le istituzioni giudiziarie delle quali si riconosce, all'epoca, la natura in qualche modo 'democratica', dato che la loro esistenza non è legata all'esercizio di un sapere specificamente giuridico in senso tecnico, si riferiscono essenzialmente a due principi: quello che chiameremmo oggi della «giustizia di prossimità», che ha come cardine la giustizia di pace¹⁶, e il principio del giudizio tra pari, che si manifesta nel *jury* popolare. Inoltre, quando si parla del 1848 non va mai dimenticato che, dopo la rivoluzione, era invalsa la convinzione di aver creato una Repubblica «democratica e sociale»: un discorso a parte meriterebbe quindi, se ciò non ci portasse troppo lontano dal *focus* di questo saggio, il dibattito attorno all'istituto giuridico dei *Conseils des Prud'hommes*, organismi paritari destinati a giudicare sulle controversie sorte tra padroni e operai, i cui membri sono elettivi.

Ad ogni modo, l'attenzione dei Costituenti del 1848 si concentra soprattutto sul *jury*; dunque è essenziale verificare quale sia, nel dibattito politico e giuridico di quegli anni, lo stato della questione in riferimento a tale istituto giuridico¹⁷.

2. Il *jury* popolare e la 'democratizzazione' del potere giudiziario: lo stato del dibattito prima del 1848

Il *jury* in materia penale¹⁸ era stato introdotto in Francia all'epoca della prima Rivoluzione: la lista dei giurati era redatta dai procuratori-sindaci dei dipartimenti, che li sceglievano tra gli elettori (ovvero, tra i proprietari) di almeno 25 anni d'età; all'interno della lista si estraevano a sorte i membri del *jury*. Il principio dell'estrazione a sorte, già definito da Montesquieu come il più appropriato alle democrazie¹⁹, venne sostenuto in quella circostanza, tra gli altri, dai deputati del Terzo stato Duport, Barnave e Bergasse²⁰. Varie leggi, in seguito, avevano modificato tale sistema: per limitarci a citare le principali, quella del 2 nevosio anno II includeva tutti i Francesi di 25 anni d'età nella lista dei giurati, i cui nomi erano poi estratti a sorte; il *Code des délits et des peines* del 3 brumaio anno IV restringeva nuovamente queste liste ai soli elettori (ossia, ancora una volta, ai proprietari) di almeno 30 anni d'età, scelti dall'amministrazione dipartimentale; la legge del 6 germinale anno VIII attribuiva ai giudici di pace il potere di scegliere i giurati tra gli elettori.

Sotto Napoleone, questo diritto di scelta dei giurati passò ai prefetti, che redigevano una lista composta da 60 nomi, e la loro nomina spettava al Ministro degli



Ritratto collettivo dei 16 rappresentanti montagnardi ai loro banchi dell'Assemblea, stampa coeva

Interni (articoli 381 e 382 del *Code d'instruction criminelle* del 1808). Durante la Restaurazione, la legge del 26 maggio 1819 istituiva il *jury* per i crimini a mezzo stampa; infine, la legge del 2 maggio 1827 riformava il *jury*: la lista dei giurati era ancora redatta dal prefetto, ma questi era obbligato ad includervi almeno 1/4 degli elettori (ossia dei cittadini più ricchi) e tutti quelli che esercitavano determinate professioni intellettuali²¹. Tali cambiamenti suscitano, ogni volta, un dibattito giuridico e politico attorno al *jury*; nell'anno X, l'Institut de France indice addirittura un concorso per il miglior progetto di perfezionamento del *jury* popolare²². Durante l'Impero il *jury* cade poco a poco in disgrazia, tanto che vari giuristi ne propongono l'abolizio-

ne. Selves²³, ad esempio, ricostruendo le origini storiche del *jury de jugement* nella società dell'alto Medioevo, scrive nel 1811: «dopo che i governi acquisirono la forma aristocratica o monarchica in tutta la loro pienezza [...] non fu più possibile far giudicare una gran parte dei sudditi del monarca dai loro pari, perché i pari esistevano ormai solo tra i plebei»; era dunque diventato sconsigliabile, secondo lui, mantenere il *jury*, «un'istituzione troppo democratica» per i tempi moderni²⁴. La vera essenza del *jury* originario era, per Selves, quella di essere una sorta di ordalia, realizzata per il tramite dell'espressione unanime e quasi miracolosa di dodici uomini «ignoranti e semplici», interrogati separatamente subito dopo aver ascoltato l'esposizione dei

fatti²⁵; nulla a che vedere, dunque, con una discussione tra pari per arrivare a un giudizio unanime, o reso, come nel caso del *jury* francese dell'inizio del XIX secolo, a maggioranza.

Sotto la Restaurazione, tuttavia, il *jury* popolare – che era stato mantenuto dalla *Charte* – torna di attualità: la sua estensione all'ambito del diritto civile viene proposta a più riprese, anche se poi regolarmente rifiutata, e la scelta dei giurati da parte dei prefetti, emissari del potere esecutivo, è messa in discussione²⁶. In particolare, il *jury* inizia ad essere descritto sempre più spesso come un modello di istituzione giudiziaria perfettamente appropriato a un «governo rappresentativo». Heulhard de Montigny²⁷, nel 1819, ricorda l'origine medievale e il carattere democratico di questa forma di giudizio: come avevano fatto per quanto riguardava le libertà comunali, i re della «Terza Razza» avevano concesso ai loro sudditi il diritto di giudicarsi tra pari²⁸; e «il *jury*, considerato come una delle branche del potere giudiziario, [era] il vero e proprio palladio della libertà pubblica»²⁹. Sulla stessa falsariga, ma a partire da una posizione più radicale, e arrivando fino a proporre l'elezione diretta dei giurati, Étienne Aignan³⁰ scrive, nel 1822: «Non esiste governo rappresentativo senza *jury*. Non può darsi una situazione in cui la legge sia fatta dai delegati del popolo e la giustizia sia resa dai delegati del potere»³¹. Il governo rappresentativo, per lui, «che abbia alla testa del potere esecutivo un re o un altro tipo di capo supremo, è essenzialmente repubblicano, perché deriva dalla legge»; e in un governo del genere, «poiché il *jury* è la rappresentanza del popolo per la giustizia, così come il corpo

legislativo è la rappresentanza del popolo per la legge, esso deve avere i suoi elettori, i suoi eleggibili e i suoi eletti»³². Nella seconda parte del suo *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri*, edita nel 1824, Benjamin Constant propone con decisione il *jury* popolare come rimedio agli abusi del potere esecutivo e quale strumento adatto a far emergere il «buon senso» popolare, contrapposto alle sterili conoscenze tecnico-letterarie:

Di sicuro, se mi proponessero di scegliere tra l'essere giudicato da dodici artigiani del tutto ignoranti o addirittura, se si vuole, analfabeti, ma estratti a sorte, e che non devono obbedire ad altri ordini se non a quelli della loro coscienza, oppure da dodici accademici avvezzi ad esprimersi con eleganza, da dodici letterati scelti tra i più abili nelle finanze stilistiche, ma nominati dall'autorità esecutiva, che li manovrerebbe a forza di titoli e prebende, preferirei i dodici artigiani³³.

Con la Monarchia di Luglio la riflessione sul carattere di elemento potenzialmente democratico all'interno di un sistema monarchico rivestito dal *jury* prosegue; C.-B. Merger³⁴, ad esempio, nel suo *Nouveau manuel du juré* (1835) sostiene che

il *jury* appartiene, per sua natura, alla monarchia costituzionale e rappresentativa più che ad ogni altra forma di governo, poiché, in uno Stato di questo tipo, il principio democratico e il principio monarchico si equilibrano a vicenda e si dividono i poteri, e [...] il popolo e la monarchia hanno ognuno la propria parte distinta di attribuzioni in ambito giudiziario; il popolo, dichiarando il fatto; la monarchia, dirigendo i dibattimenti e applicando la pena per mezzo dei suoi agenti³⁵.

3. Tocqueville: il jury tra «tirannide della maggioranza» e pedagogia democratica nella *Démocratie en Amérique* (1835)

Come per molti altri istituti, anche rispetto al jury è Tocqueville, nella *Démocratie en Amérique*, a stabilirne autorevolmente il diretto rapporto con la forma democratica³⁶. Il tema del jury popolare viene affrontato, nel testo di Tocqueville, unicamente nella prima parte, quella pubblicata nel 1835, all'inizio del secondo tomo, e precisamente nel capitolo che ha per titolo «*Perché si può affermare categoricamente che negli Stati Uniti è il popolo a governare*»:

In America il popolo nomina chi fa la legge e chi la esegue; lui stesso forma i jury che puniscono le infrazioni alla legge. Non solo le istituzioni sono democratiche nel loro principio, ma anche in tutti i loro sviluppi: così il popolo nomina direttamente i suoi rappresentanti, e li sceglie, in genere, ogni anno, per tenerli nella più assoluta dipendenza. È, dunque, realmente il popolo che comanda e, benché la forma del governo sia rappresentativa, è ovvio che le opinioni, i pregiudizi, gli interessi e anche le passioni del popolo non possono trovare ostacoli duraturi che impediscano loro di manifestarsi nella direzione quotidiana della società³⁷.

La questione del jury è dunque immediatamente presentata da Tocqueville come strettamente correlata a quella del potere del popolo negli Stati Uniti. Peraltro nel New England i membri del jury erano sorteggiati, sì, ma a partire da una lista arbitrariamente compilata dai *select-men*; esempio, questo, che il Normanno adduce dell'uso arbitrario del potere da parte dei funzionari eletti, uno dei possibili difetti dei sistemi democratici³⁸. Nel famoso capitolo intitolato «*Tirannide della maggioranza*», anche il jury è contemplato tra le istituzioni potenzialmente limitatrici delle

libertà individuali:

Quando, negli Stati Uniti, un uomo o un partito subisce un'ingiustizia, a chi volete che si rivolga? all'opinione pubblica? è essa che forma la maggioranza; al corpo legislativo? esso rappresenta la maggioranza e le obbedisce ciecamente; al potere esecutivo? ma è nominato dalla maggioranza e la serve come uno strumento passivo; alla forza pubblica? La forza pubblica non è altro che la maggioranza sotto le armi; al jury? il jury è la maggioranza investita del diritto di pronunciare sentenze: i giudici stessi, in certi Stati, sono eletti dalla maggioranza. Per iniqua o irragionevole che sia la misura che vi colpisce, è necessario che vi sottomettiate³⁹.

Secondo un procedimento ben noto ai suoi lettori, Tocqueville analizza un istituto, il jury in questo caso, mettendone in chiaro dapprima la natura senz'altro democratica, quindi sottolineando i rischi per la libertà connessi a un suo cattivo impiego; infine – nel capitolo specificamente dedicato al «*Jury* negli Stati Uniti considerato come istituzione politica» –, con un colpo di scena retorico, ne enumera gli aspetti assolutamente positivi, anzi addirittura necessari, per il buon funzionamento di un paese retto a democrazia. Conviene soffermarsi su questo breve capitolo: anzitutto, Tocqueville si interroga sulla dimensione puramente giudiziaria del jury; da questo punto di vista, ammette, «la sua utilità potrebbe essere contestata»⁴⁰. Tuttavia, prosegue, sul piano storico il jury si è dimostrato un'istituzione efficace:

Quando gli Inglesi hanno adottato questo istituto, erano un popolo semibarbaro; essi sono diventati poi una delle nazioni più colte del globo, e il loro attaccamento al jury è sembrato crescere con la loro cultura. Essi sono usciti dal loro territorio, e lì si è visti espandersi in tutto il mondo: alcuni hanno formato delle colonie, altri degli Stati indipendenti; il corpo della nazione ha conservato un Re; parecchi emigranti hanno fondato potenti

repubbliche; ma dappertutto gli Inglesi hanno ugualmente propugnato l'istituzione del *jury*. Essi l'hanno stabilita dovunque, o si sono affrettati a ristabilirla. Un istituto giudiziario, che ottiene così i suffragi di un grande popolo per una lunga serie di secoli e che si riproduce con zelo in tutte le epoche della civiltà, in tutti i climi e sotto tutte le forme di governo, non può essere contrario allo spirito della giustizia⁴¹.

È, però, la natura politica, ossia – nelle sue parole – «repubblicana», del *jury*, in particolare se applicato alla giustizia civile, ciò che Tocqueville ritiene più urgente sottolineare a beneficio dei suoi lettori:

Il *jury* è, dunque, anzitutto una istituzione politica. È da questo punto di vista che bisogna sempre porsi, per giudicarlo. Intendo per *jury* un certo numero di cittadini presi a caso e investiti momentaneamente del diritto di giudicare. Applicare il sistema del *jury* per la repressione dei delitti, mi sembra introdurre nel governo una istituzione eminentemente repubblicana. Mi spiego: l'istituto del *jury* può essere aristocratico o democratico, secondo la classe in cui si prendono i giurati; ma conserva sempre un carattere repubblicano, in quanto affida la direzione reale della società alle mani dei governati [*gouvernés*] o di una parte di essi, e non a quelle dei governanti. [...] La vera sanzione delle leggi politiche si trova dunque nelle leggi penali, e, se la sanzione manca, la legge perde, presto o tardi, la sua forza. L'uomo che giudica il criminale è dunque realmente il padrone della società⁴².

Nel prosieguito del suo ragionamento, Tocqueville enuncia l'idea per la quale proprio il diverso utilizzo del *jury* costituirebbe uno degli elementi che distanziano la «repubblica aristocratica» inglese dalla «repubblica democratica» americana:

In Inghilterra il *jury* si recluta nella parte aristocratica della nazione. L'aristocrazia fa le leggi, applica le leggi e giudica le infrazioni alle leggi. Tutto è coerente: l'Inghilterra è, a dire il vero, una repubblica aristocratica. Negli Stati Uniti, lo stesso sistema è applicato a tutto il popolo.

Ogni cittadino americano è elettore, eleggibile e giurato. Il sistema del *jury*, come lo si intende in America, mi sembra una conseguenza diretta ed estrema del dogma della sovranità del popolo, come il suffragio universale. Sono due mezzi ugualmente potenti per far regnare la maggioranza⁴³.

L'esercizio del ruolo di giurato, tuttavia, non possiede unicamente una dimensione legata all'esercizio democratico del potere, ma anche una, importantissima per Tocqueville, di pedagogia democratica:

Il *jury*, e soprattutto il *jury* civile, serve a dare alla mente di tutti i cittadini una parte delle abitudini del giudice; e queste abitudini sono precisamente quelle che preparano meglio il popolo a essere libero. Esso diffonde in tutte le classi il rispetto per la cosa giudicata e l'idea del diritto. Togliete queste due cose, e l'amore per l'indipendenza non sarà altro che una passione distruttiva. Esso insegna agli uomini la pratica dell'equità. Ciascuno, giudicando il suo vicino, pensa che potrà essere giudicato a sua volta. [...] Il *jury* insegna ad ogni uomo a non sfuggire alla responsabilità dei propri atti; disposizione virile, senza la quale non c'è virtù politica. Esso riveste ogni cittadino di una specie di magistratura; fa sentire a tutti che hanno dei doveri da compiere verso la società, e che partecipano al suo governo. Obbligando gli uomini ad occuparsi di qualcosa di diverso dai loro affari privati, combatte l'egoismo individuale, che è come la ruggine della società. Il *jury* serve in modo incredibile a formare il giudizio e ad aumentare la cultura naturale del popolo. È questo, a mio parere, il suo più grande merito⁴⁴.

Il *jury* popolare aveva dunque animato, in Francia, una lunga tradizione di dibattito giuridico-politico che lo presentava, dalla Rivoluzione francese a Tocqueville, come la più democratica – nel bene e nel male, a seconda delle opinioni dei vari scrittori che se ne erano occupati – tra le istituzioni giudiziarie; quindi non sorprende che i costituenti del 1848, di fronte al problema di come 'democratizzare' la giustizia, pensino,

come prima misura, a una riforma delle attribuzioni e delle modalità di composizione del *jury*.

4. *Il dibattito all'Assemblea costituente: elezione dei magistrati ed estensione del jury alla giustizia civile (maggio 1848)*

Louis Cormenin, presidente della Commissione di Costituzione – riunitasi per la prima volta il 19 maggio 1848 – pone, nella seduta del 22 maggio, la questione preliminare di decidere se la legittimazione generale del potere giudiziario (non solo del *jury*, ma anche in relazione ai giudici e agli altri magistrati) debba oppure no trovare la propria fonte nell'elezione popolare⁴⁵. La questione è rinviata al *Comité Judiciaire*, che esprime parere negativo (ma con la maggioranza di un solo voto): i giudici dovranno essere nominati dal potere esecutivo, come in precedenza, «ma accompagnando tale nomina con una candidatura le cui basi non sono ancora definitivamente fissate»⁴⁶.

Nella seduta del 5 giugno, dopo aver discusso dell'organizzazione del potere legislativo e di quello esecutivo, la Commissione affronta la questione delle prerogative e dell'organizzazione del potere giudiziario; ma tale seduta si svolge in circostanze assolutamente drammatiche, in un clima politico che è ormai totalmente mutato attorno ai costituenti, soprattutto a Parigi. La situazione della «Repubblica democratica e sociale» inizia a precipitare; dopo gli entusiasmi per la «fraternità» di febbraio e marzo, gli operai parigini, delusi dai risultati delle elezioni all'Assemblea nazionale e dal ritardo nella concreta realizzazione del principio del diritto al lavoro, manifesta-

no a Parigi il 15 maggio. Questa giornata di mobilitazione sfocia in un tentato colpo di Stato da parte di Blanqui e dei suoi seguaci; molti socialisti, tra i quali in particolare Louis Blanc, membro del Governo provvisorio e idolo delle folle parigine, vengono accusati (in modo quasi certamente infondato, nel caso di Blanc) di connivenza con gli eversori. Il 16 maggio la Commissione del Luxembourg – presieduta da Blanc e incaricata di elaborare possibili soluzioni al problema dell'«organizzazione del lavoro» – viene sciolta d'autorità. All'inizio di giugno, la richiesta di messa in stato d'accusa di Louis Blanc è ufficialmente depositata all'Assemblea nazionale, di cui era membro; il Ministro della Giustizia, il repubblicano Adolphe Crémieux, si dimette in segno di protesta contro tale accusa. È nel mattino della stessa drammatica giornata che il Ministro dimissionario partecipa ai lavori della Commissione di Costituzione; il suo obiettivo è quello di presentare ai membri della Commissione i dettagli del progetto di riforma della giustizia che è in corso di elaborazione da parte del *Comité de Justice*, in modo tale da armonizzare tra loro il testo della Costituzione e quello del piano di riforma. Riguardo al *jury* e ai giudici di pace, il *Comité de Justice* si era espresso in una direzione che potremmo definire conservatrice: «I giudici di pace [...] non vengono eletti da coloro che sono sottoposti alla loro giurisdizione. [...] Il *jury* non è istituito in materia civile»⁴⁷. Dopo aver presentato il suo rapporto il Ministro abbandona la sala; può iniziare la discussione tra i membri della Commissione. Vedremo che, al di là dell'apparente concordia tra le opinioni che aveva caratterizzato le prime sedute, le diverse posizioni politiche rappresentate nella Commissione di Costituzione avranno

modo di manifestarsi pienamente in questa occasione.

La prima questione che viene affrontata è quella dell'elezione dei magistrati: è Édouard Martin (detto, per distinguerlo dagli omonimi presenti all'interno dell'Assemblée, «de Strasbourg»), «repubblicano della vigilia», a porla; evidentemente, non si ritiene soddisfatto delle conclusioni proposte dal *Comité de Justice* – del quale è membro, e che presiede – su questa materia. Nella discussione che ne scaturisce, Odilon Barrot, che figura invece tra i cosiddetti «repubblicani del giorno dopo», o repubblicani moderati, si oppone al principio dell'elezione affermando che «se è il popolo ad eleggere, c'è da temere che esso si lasci trascinare dall'ignoranza e dalle passioni a compiere scelte sbagliate»; impiegando, cioè, argomenti analoghi a quelli in voga prima del 24 febbraio rispetto all'estensione del suffragio politico. D'altra parte, prosegue Barrot, un ragionevole compromesso potrebbe consistere nell'estensione dell'impiego del *jury* popolare:

se le nomine sono decise dal potere esecutivo, ciò significa dare a quest'ultimo un'autorità la cui preponderanza può diventare pericolosa. [...] Occorre dividere il potere giudiziario, affidando ad alcuni uomini il diritto di dichiarare il fatto, e ad altri il potere di applicare la legge al fatto constatato. Quel che avete fatto in materia penale, affiancando al giudice un *jury*, bisogna farlo anche in materia civile⁴⁸.

In tal modo la divisione 'interna' ai poteri dello Stato, divisione che era stata rifiutata dai costituenti nel caso dei poteri legislativo (con la scelta del monocameralismo) ed esecutivo (con l'elezione diretta di un Presidente della Repubblica monarchica), è proposta da Barrot quale misura di democratizzazione del giudiziario, per

mezzo dell'estensione dell'applicazione del principio del *jury* popolare. Jules Dufaure, anch'egli «repubblicano del giorno dopo» e la cui posizione era ancor più moderata di quella di Barrot, si oppone a questa idea, con la motivazione che «la situazione non è matura per una cosa del genere, né per quanto riguarda il personale della magistratura né per quanto riguarda i giurati stessi»⁴⁹; al contrario Auguste Dornès – che siede alla sinistra dell'Assemblée, e che sarebbe stato ferito a morte nel corso delle giornate di giugno, mentre comandava un distaccamento di guardie mobili contro le barricate dell'ottavo *arrondissement*⁵⁰ – è del parere che «dato che i giurati si pronunciano già sulle questioni relative alla libertà e alla vita dei cittadini, non è una buona cosa dare ad intendere che servano garanzie d'altro genere per pronunciarsi in merito alle questioni relative alla proprietà»⁵¹. La proposta di Barrot sul *jury* è appoggiata da Martin, il quale tenta, peraltro, ancora una volta di tornare sulle «modalità di nomina dei magistrati», ossia sulla loro elezione: sarà l'ultima proposta in tal senso, caduta nell'indifferenza degli altri membri della Commissione⁵².

Alla fine della seduta, in merito al *jury* viene adottato un articolo proposto da Barrot e concepito in questi termini: «Il *jury* sarà esteso alle materie civili secondo le condizioni e nelle forme determinate per mezzo di leggi apposite». La democratizzazione del potere giudiziario per mezzo del *jury* civile, in tal modo, è solennemente proclamata e, nel contempo, rinviata all'avvenire; per contro, il principio dell'elezione è definitivamente respinto, non solo per quanto riguarda i magistrati, ma anche riguardo ai membri del *jury* popolare. Del resto lo stesso Tocqueville, cantore

solo tredici anni prima dei meriti politici e pedagogici del *jury*, in questa occasione dichiara che «il *jury* è una macchina difficile e complessa, che in Francia non siamo capaci di mettere in movimento»⁵³.

Nella seduta del giorno seguente il principio dell'elezione è, però, proclamato dai costituenti, anche contro il parere del *Comité de Justice*, per quanto riguarda i giudici di pace; negli altri casi (giudici di prima istanza, delle corti di appello, dei tribunali amministrativi) si decide che i magistrati saranno nominati dal Presidente della Repubblica. Una vivace discussione si sviluppa riguardo ai giudici della corte di cassazione: saranno scelti, anche loro, dal potere esecutivo? Assistiamo qui a una delle rare occasioni in cui l'opinione di Tocqueville, nettamente in contrasto con quella di tutti gli altri membri, alla fine viene accolta; lo scrittore argomenta così la propria posizione: «serve un potere giudiziario forte, e io credo che solo l'Assemblea abbia l'autorità necessaria per dare al potere giudiziario una tale potenza che, all'occorrenza, possa servire da contrappeso all'Assemblea stessa»⁵⁴. La Commissione di Costituzione stabilisce allora, a grande maggioranza, che i giudici di cassazione saranno nominati dall'Assemblea nazionale. Questo principio, difeso in quel momento da Tocqueville, ma che sarà più tardi respinto dall'Assemblea in sede plenaria, sembra affermare una visione ancora diversa del giudiziario rispetto alle precedenti: non come potere indipendente, né come espressione diretta della sovranità del popolo, bensì quale elemento di equilibrio necessario, in un sistema democratico, tra legislativo ed esecutivo.

Dal 12 al 17 giugno, la Commissione discute un'ultima volta tutti gli articoli del

progetto di Costituzione: nella seduta del 16 giugno, dopo un dibattito nel corso del quale l'estensione del *jury* alle materie civili è nuovamente messa ai voti, e solo tre dei membri della Commissione si esprimono contro, l'elezione dei giudici di pace è mantenuta anch'essa, con la precisazione che «il diritto di voto sarà accordato unicamente ai cittadini domiciliati nel cantone»⁵⁵.

5. *Le giornate di giugno 1848, o il «ritorno all'ordine»*

Il 17 giugno la Commissione di Costituzione termina la prima fase dei suoi lavori, licenziando un progetto di Costituzione che è letto all'Assemblea il 19 e inviato ai vari uffici in modo da consentire loro di argomentare le loro osservazioni. Ma il 23 giugno scoppia la guerra civile a Parigi; un combattimento che, nel corso di quattro giorni insanguinati, vede contrapposti gli operai e le guardie nazionali nelle strade di Parigi, ancora una volta disseminate di barricate. Questo evento non poteva non produrre conseguenze sulla discussione costituzionale, e quindi anche sull'organizzazione del potere giudiziario.

Il nuovo dibattito della Commissione di Costituzione, in presenza dei delegati dei quindici uffici dell'Assemblea, inizia il 24 luglio, dopo il «ritorno all'ordine» imposto, con poteri dittatoriali, dal generale Eugène Cavaignac; gli articoli 81-94 del testo provvisorio, quelli che riguardano il potere giudiziario, sono discussi il 3 agosto 1848. Gli uffici presentano la loro opinione contraria rispetto alle misure più radicali di democratizzazione del giudiziario ancora

presenti nel primo progetto di testo costituzionale, come l'articolo 83⁵⁶, che prevedeva, secondo la proposta di Barrot, l'estensione graduale del *jury* all'ambito civile e correzionale (respinto da quasi tutti gli uffici, 14 su 15) e l'articolo 84, sull'elezione dei giudici di pace (respinto da 10 uffici su 15)⁵⁷. L'istituzione del *jury* civile dunque è cancellata dal testo costituzionale, ed esso è mantenuto, com'era prima della rivoluzione del 1848, solo per la giustizia penale, per i delitti politici e a mezzo stampa⁵⁸. L'elezione dei giudici di pace, dopo una nuova votazione, è anch'essa cancellata: la nomina dei giudici di pace è affidata, come quella degli altri magistrati, al potere esecutivo⁵⁹. Invece, i giudici del tribunale di cassazione sono ancora nominati dall'Assemblea nazionale (si aggiunge, all'articolo 83 del nuovo testo, che sostituisce l'articolo 86 del progetto precedente: «a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti»): ultimo residuo, se non di una vera indipendenza del potere giudiziario, almeno di quel ruolo di mediazione tra legislativo ed esecutivo al quale aveva pensato Tocqueville, come abbiamo visto, proponendo tale misura⁶⁰. Il 30 agosto 1848 Armand Marrast, a nome della Commissione di Costituzione, presenta all'Assemblea il suo rapporto finale sul progetto di testo costituzionale; in questa occasione, egli si dice dispiaciuto di non aver potuto riformare il potere giudiziario per renderlo più «democratico»⁶¹.

Un'ultima fase del dibattito costituzionale si svolge in occasione della discussione finale in Assemblea del testo costituzionale, discussione che dura esattamente due mesi, dal 4 settembre al 4 novembre 1848: in un clima politico che era esattamente l'opposto di quello in cui era iniziato il dibattito sei mesi prima, le ultime barriere che ancora si

opponevano alla sottomissione completa del giudiziario all'esecutivo vengono meno. Hyacinthe-Charles Méaulle, un repubblicano alquanto moderato e vicino a Cavaignac (aveva votato in favore della messa in stato d'accusa di Louis Blanc)⁶², propone un emendamento per estendere la competenza del *jury* alle materie correzionali, argomentando che, se ciò avrebbe disturbato i cittadini chiamandoli di frequente a svolgere le funzioni di giurato, era pur sempre vero che «nella democrazia, non si può avere la libertà se non con l'agitazione»; ma l'emendamento è respinto con 421 voti contro 304⁶³. Un altro deputato, il monarchico Guillaume-François-Hippolyte Dalbis⁶⁴, ripropone l'elezione diretta dei giudici di pace; ma l'orientamento dell'Assemblea va in tutt'altra direzione, dato che, dopo la discussione generale, essa stabilisce di far nominare al Presidente della Repubblica tutti i giudici, compresi quelli della Corte di Cassazione: l'articolo 83 del progetto, che corrisponde all'articolo 85 del testo costituzionale approvato infine dall'Assemblea, il 4 novembre, è riformulato in conseguenza di ciò⁶⁵.

È, questa, l'ultima tappa di un percorso a ritroso tendente a ricondurre il potere giudiziario, che per un breve periodo si era immaginato di «democratizzare» e rendere effettivamente indipendente dall'esecutivo, addirittura alla stessa situazione che precedeva la rivoluzione di febbraio. D'altronde, la dimostrazione più eclatante di questo cambiamento di posizione da parte dell'Assemblea in merito al potere giudiziario mese dopo mese è data dal trattamento al quale vengono sottoposti gli insorti di giugno, arrestati dopo gli avvenimenti: 15.000 persone circa⁶⁶. I prigionieri furono immediatamente consegnati al

consiglio di guerra, nonostante il progetto di Costituzione, che sarebbe stato adottato pochi mesi più tardi, dichiarasse, all'articolo 4: «Nessuno sarà sottratto ai suoi giudici naturali. Non potranno esistere commissioni né tribunali straordinari, a nessun titolo e sotto nessuna denominazione». Il mantenimento di questo articolo, peraltro, non impedirà all'Assemblea di approvare un altro, il numero 88, che proclama, al contrario, che «I consigli di guerra e di revisione degli eserciti di terra e di mare [...] e altri tribunali speciali conservano la loro organizzazione e le loro attribuzioni attua-

li». Una strana contraddizione, già sottolineata da François Luchaire⁶⁷ e che spiega, forse meglio di qualsiasi discorso, fino a che punto il testo finale della Costituzione del 1848 sia la conseguenza delle circostanze tumultuose in cui viene concepito, e che provocano cambiamenti del pari tumultuosi nelle idee e nelle convinzioni politiche di molti dei costituenti.

¹ Il governo provvisorio valutò anche l'ipotesi di un'epurazione, poi non realizzatasi, della magistratura dai suoi elementi monarchici. Cfr. R. Bouchery, *L'épuration républicaine. La parenthèse de 1848*, in *L'épuration de la magistrature de la Révolution à la Libération, Actes du Colloque de l'AFHJ*, Paris, 4-5 décembre 1992, Paris, Loysel, 1993, pp. 59-69. Una prima trattazione dei temi affrontati in questo saggio si trova in F. Proietti, *Le pouvoir judiciaire dans le débat constitutionnel de la Deuxième République française: du Gouvernement provisoire au procès des insurgés de juin 1848*, in *Justice et État*, a cura di M. Ganzin, Marseille, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2014, pp. 357-367.

² Il termine *jury*, utilizzato in questa grafia nelle lingue inglese e francese, è a volte tradotto con «giuri» nella nostra lingua. Essendo tale utilizzo piuttosto desueto e potenzialmente fuorviante, si è preferito qui lasciarlo nella grafia originale ponendolo in corsivo, oppure tradurlo con l'espressione, più specifica, «giuria popolare».

³ L'organizzazione dell'attività parlamentare per commissioni e bureaux non è un aspetto peculiare della Seconda Repubblica, ma caratterizza, più in generale, il modello parlamentare ottocentesco francese rispetto a quello anglosassone; sul tema cfr. P. Finelli, *Un et divisible. Pour une histoire des conceptions du Parlement en France au XIX^e siècle*, Suresnes, Les Éditions du Net, 2013; Id., «*La clef de voûte d'un système complet*». Bureaux, comités e commissions nei dibattiti parlamentari francesi dalla Restaurazione alla Terza Repubblica (1814-1910), in *Parlamento e storia d'Italia II. Procedure e politiche*, a cura di V. Casamassima e A. Frangioni, Pisa, Edizioni della Normale, 2016, pp. 41-76.

⁴ Si vedano, tra gli altri, lo studio classico di M. Agulhon, *1848 ou l'apprentissage de la République (1848-1851)*, Paris, Seuil, 1973 e quello, più recente, di S. Hayat, *1848. Quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation*, Paris, Seuil, 2014.

⁵ «Art. 19. - La separazione tra i poteri è la prima condizione di un governo libero»: F. Luchaire,

Naissance d'une Constitution: 1848, Paris, Fayard, 1998, p. 222.

⁶ P. Leroux, *Projet d'une Constitution démocratique et sociale*, Paris, Librairie de Gustave Sandré, 1848, p. 36.

⁷ È lo stesso Leroux a ricordare come la presentazione all'Assemblea del suo progetto si concludesse in farsa: «L'intera assemblea fu colta da un'ilarità senza fine – novecentocinquanta legislatori, nominati dai trentasei milioni di Francesi, sghignazzavano omericamente perché avevo parlato di Trinità! Voi mi direte: 'Almeno uno dei novecentocinquanta non rideva, ossia l'oratore'. Al contrario! L'oratore rideva vedendoli ridere tutti. Ridevo, a metà indignato e a metà triste; ridevo della nostra epoca, che ride di se stessa, dato che ride del suo culto, quel culto che ha conservato senza crederci, quella religione di cui mantiene l'impalcatura senza capirla» (cit. in L. Rignol, *Les Hiéroglyphes de la Nature. Le socialisme scientifique en France dans le premier XIX^e siècle*, Dijon, Les presses du réel, 2014, p. 261).

⁸ M. Troper, *La séparation des pou-*

voirs et l'histoire constitutionnelle française, Paris, LGDJ, 1980; M. Lahmer, *La constitution américaine dans le débat français: 1795-1848*, Paris, L'Harmattan, 2001. Sulla questione cfr. anche E.N. Curtis, *The French Assembly of 1848 and American Constitutional Doctrines*, New York, Columbia University, 1918.

⁹ P. Craveri, *Genesi di una Costituzione. Libertà e socialismo nel dibattito costituzionale del 1848 in Francia*, Napoli, Guida, 1985, p. 145.

¹⁰ Sul suo ruolo in quella sede cfr. L. Jaume, *Tocqueville et le problème du pouvoir exécutif en 1848*, in «Revue française de science politique», n. 6, 1991, pp. 739-755.

¹¹ Completano la Commissione i deputati Coquerel, Corbon, Dornès, Dufaure, Dupin, Martin (de Strasbourg), Pagès (de l'Ariège), Tourret, Vaulabelle, Vivien e Woirhaye.

¹² Nelle parole di François Luchaire, «on s'émerveille du talent de ceux qui les ont recueillies; pas une faute de français, fort peu d'imprécisions ou d'inexactitudes»: Luchaire, *Naissance d'une Constitution: 1848*, cit., p. 40. La pratica della redazione dei resoconti stenografici ufficiali delle sedute, invalsa già in precedenza, è regolamentata proprio sotto la Seconda Repubblica con il decreto del 12 luglio 1848, che prevede la costituzione di un ufficio stenografico alle dirette dipendenze dell'Assemblea. A ulteriore testimonianza dello spirito democratico del tempo, «secondo un procedimento inaudito in tutta la storia dell'amministrazione, gli stenografi si erano accordati per eleggere coloro che, tra di loro, avrebbero esercitato le funzioni di revisori, ricevendo le remunerazioni più alte»: H. Coniez, *Écrire la démocratie. De la publicité des débats parlementaires*, Paris, Éditions Pepper - L'Harmattan, 2012, p. 121.

¹³ I lavori della Commissione, stando a quanto riporta Tocqueville,

furono tutt'altro che approfonditi: «Desidero vivamente, per l'onore della commissione, che mai venga pubblicato il processo verbale, molto male scritto del resto, che il segretario ha redatto di quelle sedute. La sterilità del dibattito in confronto all'esuberante fecondità della materia avrebbe tutti i motivi di sorprendere. Quanto a me, dichiaro che tra le commissioni di cui ho fatto parte non ne ho mai vista una così miserabile» (A. de Tocqueville, *Ricordi*, in Id., *Scritti politici*, a cura di N. Matteucci, vol. I, Torino, UTET, 1969, p. 457, con modifiche alla punteggiatura).

¹⁴ Cfr. Craveri, *Genesi di una Costituzione. Libertà e socialismo nel dibattito costituzionale del 1848 in Francia*, cit., pp. 107-302.

¹⁵ Il Registro del *Comité de Justice*, un volume in-folio di 192 pagine – solo 84 delle quali effettivamente compilate –, contenente sette fogli in allegato e intitolato sulla copertina «Comité de Justice», è classificato alla segnatura C//925. In generale, si tratta di verbali molto sintetici, che non contengono il resoconto dettagliato degli interventi dei vari membri del *Comité*; malgrado ciò, ne ho tratto varie informazioni utili, in particolare per quanto riguarda la trattazione da parte del *Comité* del tema della *jury*.

¹⁶ Istituiti dalle leggi del 16 e del 24 agosto 1790, i giudici di pace erano, in origine, eletti nei cantoni; con il senato-consiglio del 6 termidoro anno X, articoli 8 e 9, l'elezione viene abolita, e i giudici di pace vengono direttamente nominati dal Primo Console. La *Charte* del 1814 (articolo 61) e quella del 1830 (articolo 52) confermano la nomina dei giudici di pace da parte del potere esecutivo. Cfr. J.-P. Royer, *Les innovations des constituants en matière de justice civile ou la "Cité idéale"*, in *Une autre justice. 1789-1799*, a cura di R. Badinter, Paris, Fayard, 1989, pp. 57-69; A. Padoa-Schioppa, *La giuria penale in Francia. Dai «phi-*

losophes» alla Costituente, Milano, LED edizioni, 1994. Sull'elezione dei giudici di pace durante la Rivoluzione francese cfr. M. Edelstein, *La Révolution française et la naissance de la démocratie électorale*, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, cap. VII (*Les élections des juges de paix: l'école de la citoyenneté moderne*), pp. 313-338. Più in generale, sull'evoluzione storica dell'istituto della justice de paix cfr. i saggi riuniti in *Une justice de proximité: la justice de paix 1790-1958*, a cura di J.-C. Petit, Paris, Presses Universitaires de France, 2003.

¹⁷ Sul rapporto tra magistrature popolari e democrazia, in ottica storico-politica e comparativa, cfr. *The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900*, a cura di A. Padoa-Schioppa, Berlin, Duncker & Humblot, 1987; *Les destinées du jury criminel*, a cura di J.-P. Royer e R. Martinage, Hellemmes, Hester, 1990; J. Abramson, *We, the Jury. The Jury System and the Ideal of Democracy*, New York, BasicBooks, 1994; M. David, *Jury populaire et souveraineté, «Droit et société»*, nn. 36-37, 1997, pp. 401-449; D. Salas, *Juger en démocratie*, in *La cour d'assises. Bilan d'un héritage démocratique*, Paris, Association française pour l'histoire de la justice, 2001, pp. 7-21; G. Protière, *La démocratie représentative à l'épreuve des jurys citoyens*, in «Politeia - Les Cahiers de l'Association Française des Auditeurs de l'Académie Internationale de Droit constitutionnel», n. 11, 2007, pp. 133-153; L. Corso, *Potere giudiziario e sovranità popolare. Dalla giustizia amministrata in nome del popolo alla giustizia amministrata dal popolo: sei modelli a confronto*, Torino, Giapichelli, 2008; *Popular Justice in Europe (18th-19th Centuries)*, a cura di É. Delivré e E. Berger, Bologna - Berlin, il Mulino - Duncker & Humblot, 2014; *Popular Justice in Times of Transition (19th and 20th Century Europe)*, a cura di É. Delivré, E. Berger e M. Löhnig, Bolo-

gna – Berlin, il Mulino – Duncker & Humblot, 2017. Per una rassegna degli argomenti pro e contro l'adozione del *jury* in materia penale nel dibattito ottocentesco cfr. F. Gineste, *Essai sur l'histoire et l'organisation du jury criminel en France et dans les États modernes*, Castres, Abeilhou, 1896², pp. 73-108.

¹⁸ L'applicazione anche alle cause civili fu discussa e respinta dall'Assemblea il 30 aprile 1790. Il *jury* era regolato dalle leggi del 7 febbraio e del 16 settembre 1791; cfr. P. Gueniffey, *Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections*, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1993, pp. 124-125.

¹⁹ Mentre l'elezione era, per lui, tipica delle aristocrazie: cfr. Montesquieu, *Tutte le opere [1721-1754]*, a cura di D. Felice, Milano, Bompiani, 2004, p. 929. Le ragioni addotte da Montesquieu per giustificare questa distinzione sono criticate da Rousseau nel *Contrat social* (IV, III).

²⁰ Cfr. Gueniffey, *Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections*, cit., pp. 124-125. Sul ruolo cruciale svolto da Adrien Dupont nella circostanza ricordata cfr. Jaume, *Tocqueville et la perspective libérale sur le jury*, in *La cour d'assises. Bilan d'un héritage démocratique*, cit., pp. 111-123.

²¹ Questa legge rappresenta uno dei più riusciti tentativi di introdurre nell'ambito giuridico il principio della «capacità»; cfr. R. Pozzi, *Diritto di voto e «capacità»*. *Analisi di una categoria ricorrente del dibattito politico in Francia (1815-1848)*, in «Storia del pensiero politico», n. 3, 2013, pp. 481-502: 491. Un'altra innovazione importante sarebbe stata apportata dalla legge dell'8 ottobre 1830, che stabiliva il *jury* per i reati politici; cfr. P. Arbey, *L'infraction politique au XIX^e siècle (1818-1870)*, Thèse de Doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, Faculté de Droit, 2009.

²² Cfr. B. Schnapper, *Le jury français*

aux XIX et XX^e siècles, in *The Trial Jury in England, France, Germany 1700-1900*, cit., pp. 166-240: 174.

²³ Jean-Baptiste Selves (1760-1823), di Montauban, magistrato e deputato sotto il Direttorio; dopo aver abbandonato il suo impiego, «colto da una singolare monomania, intentò una serie lunghissima di processi, che patrocinò quasi sempre da sé, dapprima contro le persone con le quali era stato in relazione, poi contro gli avvocati che lo avevano difeso, contro i giudici, e contro i giornalisti che si erano presi gioco dei suoi ardori processuali. In pochi anni subì novantadue sentenze sfavorevoli, che gli costarono più di 400.000 franchi. Un ultimo processo, contro il suo segretario, si concluse solo dopo la sua morte»: A. Robert, E. Bourlonton, G. Cougny, *Dictionnaire des Parlementaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889*, Paris, Bourlonton, 1889-1891, t. V, p. 298. Cfr. anche Ch. Lossot, Jean-Baptiste Selves: *avocat montalbanais et polémiste judiciaire sous l'Empire*, in «Bulletin de la Société archéologique de Tarn-et-Garonne», n. 131, 2006, pp. 93-101.

²⁴ J.-B. Selves, *Explication de l'origine et du secret du vrai jury, et comparaison avec le jury anglais et le jury français*, Paris, Maradan, 1811, p. 25.

²⁵ Ivi, p. 45.

²⁶ Ricard D'Allauch propone l'iscrizione obbligatoria di tutti i cittadini elettori (ma va ricordato ancora una volta che il diritto di voto era allora legato al censo) e dei «padri di famiglia» nelle liste dei giurati: cfr. R. D'Allauch, *De l'institution du jury en France, et en Angleterre*, Paris, Patris, 1817, p. 18. Dello stesso autore, cfr. anche *Du jury et du régime de la presse, sous un gouvernement représentatif: suivi de quelques matériaux pour une loi pratique à ce sujet*, Paris, Patris, 1817; *Un dernier mot sur la presse et le jury*, Paris, Delaunay, Dentu, Pelicier et Chaumerot, 1818.

²⁷ Charles-Gilbert Heulhard de Montigny (1771-1872), magistrato e uomo politico della Nièvre. Cfr. Robert, Bourlonton, Cougny, *Dictionnaire des Parlementaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889*, cit., t. III, p. 351.

²⁸ Ch.-G. Heulhard de Montigny, *Considérations sur le pouvoir judiciaire et sur le jury*, Paris, Rondonneau, 1819, p. 24.

²⁹ Ivi, p. 33.

³⁰ Membro dell'Académie Française dal 1814, Aignan (1773-1824) era un vero e proprio poligrafo (autore di testi teatrali, giornalista, traduttore e storico, si interessava anche alla procedura penale); è, in particolare, membro della Commissione del *Dictionnaire de l'Académie*, <<http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/etienne-aignan>>.

³¹ E. Aignan, *Histoire du jury*, Paris, Eymery, 1822, p. 15 (quest'opera viene anche tradotta in tedesco: *Geschichte des Jury*, Heidelberg, Winter, 1823).

³² Ivi, p. 342. Tra le numerose altre opere dedicate al *jury* durante la Restaurazione, si possono ricordare anche: N. Oudart, *Essai sur l'organisation du jury de jugement et sur l'instruction criminelle*, Paris, chez l'Auteur, Delaunay, Pelicier et Petit, Mongie aîné, 1819; J.-M. Le Graverend, *Observations sur le jury en France*, Paris, Guyot, 1819.

³³ B. Constant, *Commentaire sur l'ouvrage de Filangieri, deuxième partie*, Paris, Dufart, 1824, p. 213. Il passo è citato e commentato in Jaume, *Tocqueville et la perspective libérale sur le jury*, cit.

³⁴ Avvocato alla Corte di Parigi, è anche autore di un *Manuel complet de l'électeur* (Paris, Chamerot, 1838).

³⁵ C.-B. Merger, *Nouveau manuel du juré*, Paris, Malteste et cie, 18383, pp. 8-9. Anche Jacques-Alphonse Mahul (1795-1871) si esprime con decisione in favore del *jury* nel suo *Tableau de la Constitution politique de la Monarchie Française selon la Charte*, Paris, Désanges, 1830, un trattato che ebbe una notevole circolazione; cfr. Jaume,

Tocqueville et la perspective libérale sur le jury, cit.

- ³⁶ Cfr. J. Edelberg, *Justice Here? Alexis de Tocqueville and the Role of the Jury in the American Judicial Process and Republican Democracy*, in «The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville», n. 2, 1996, pp. 67-97; Jaume, *Tocqueville et la perspective libérale sur le jury*, cit. (in particolare circa la relazione tra l'analisi di Tocqueville e le posizioni di Royer-Collard riguardo al jury); R. Giannetti, *Democrazia e potere giudiziario nel pensiero di Tocqueville*, in «Bollettino telematico di filosofia politica», 2012, pp. 1-61: 33-47, <<https://archiviomarinis.unipi.it/445/>>.

- ³⁷ A. de Tocqueville, *La democrazia in America*, In Id., *Scritti politici*, a cura di N. Matteucci, vol. II, Torino, UTET, 1968, p. 207. Rispetto all'edizione Matteucci, abbiamo preferito lasciare nel testo la grafia originale *jury* per i motivi già esposti alla nota 2. Le ulteriori poche modifiche sono segnalate facendole seguire dal testo originale fra parentesi quadre.

- ³⁸ Ivi, p. 246.

- ³⁹ Ivi, p. 299.

- ⁴⁰ Ivi, p. 319.

- ⁴¹ Ivi, p. 320.

- ⁴² Ivi, p. 321.

- ⁴³ Ivi, p. 322. Sulla nozione di «aristocrazia» in Tocqueville, cfr. D. Spring, *An Outsider's View: Alexis de Tocqueville on Aristocratic Society and Politics in 19th Century England*, in «Albion. A Quarterly Journal Concerned with British Studies», n. 12/2, 1980, pp. 122-131; L. Jaume, *Tocqueville et Guizot: L'Amérique et l'aristocratie (une controverse)*, in «Historia Constitucional», n. 15, 2014, pp. 71-91.

- ⁴⁴ Tocqueville, *La democrazia in America*, cit., pp. 323-324. Più avanti (ivi, p. 360), l'autore insiste sulla valenza ludico/pedagogica, in senso democratico, del jury: «presso [gli Americani] l'idea del jury si scopre fin nei giochi della scuola, e si ritrovano le forme parlamentari anche nell'ordine

di un banchetto». In una nota al suo diario del viaggio americano, Tocqueville sintetizza così il ruolo attivo del jury rispetto alla democrazia: «abituata un'infinità di persone a discutere e a trattare gli affari pubblici. Insegna al popolo ad occuparsi dei suoi problemi e a considerare come propri gli affari della società. Conferisce un grande potere esteriore alla giustizia, impedisce che la magistratura formi un corpo separato dal popolo e le dà una forza immensa e quasi sempre utile nelle questioni politiche. Presente nelle cause civili come in quelle penali, diventa un'abitudine ed entra a tal punto nelle idee e nei costumi che si rende impossibile sopprimerla in materia penale» (cit. in Giannetti, *Democrazia e potere giudiziario nel pensiero di Tocqueville*, cit., p. 39).

- ⁴⁵ Craveri, *Genesi di una Costituzione. Libertà e socialismo nel dibattito costituzionale del 1848 in Francia*, cit., p. 109.

- ⁴⁶ È quanto riferisce il Ministro della Giustizia Crémieux alla Commissione di Costituzione nella seduta del 5 giugno (cfr. ivi, p. 163). Non ho trovato tracce di questa votazione nel Registro del *Comité de Justice*.

- ⁴⁷ Craveri, *Genesi di una Costituzione. Libertà e socialismo nel dibattito costituzionale del 1848 in Francia*, cit., p. 164. La discussione all'interno del *Comité de Justice* in merito ai giudici di pace prosegue nell'agosto 1848. Nella seduta del 18 agosto il principio dell'elezione viene nuovamente respinto, soprattutto a causa dell'opposizione del deputato Pierre-François Arbey, sulla base dell'argomento relativo alla mancanza di competenza giuridica: «Il Sig. Arbey si pronuncia contro il sistema elettivo. Vorrebbe che i giudici di pace fossero dei laureati in legge, o almeno persone con esperienza»; *Registre du Comité de Justice*, p. 25 (foglio aggiunto). Nella seduta del 30 maggio, il *Comité* aveva nominato una sotto-commissione incaricata di

approfondire la questione del jury (ivi, pp. 4-5). Il progetto elaborato dalla sotto-commissione viene discusso nella seduta del 13 luglio; un membro propone in quell'occasione che «la scelta dei giurati [sia] compiuta dal consiglio municipale» e non dal prefetto; tale proposta è messa ai voti, e respinta (ivi, p. 12).

- ⁴⁸ Craveri, *Genesi di una Costituzione. Libertà e socialismo nel dibattito costituzionale del 1848 in Francia*, cit., p. 166.

- ⁴⁹ Ivi, p. 167.

- ⁵⁰ Robert, Bourlouton, Cugny, *Dictionnaire des Parlementaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889*, cit., t. II, p. 401.

- ⁵¹ Craveri, *Genesi di una Costituzione. Libertà e socialismo nel dibattito costituzionale del 1848 in Francia*, cit., p. 167.

- ⁵² *Ibidem*.

- ⁵³ Ivi, p. 168. Tornando, nei suoi *Souvenirs* rimasti a lungo inediti, sull'esperienza della Commissione di Costituzione, in merito a quella convulsa giornata Tocqueville ricorda: «Barrot propose di rimettere al jury la decisione di tutti i processi civili, come se una simile rivoluzione giudiziaria si potesse improvvisare» (Tocqueville, *Ricordi*, cit., p. 466).

- ⁵⁴ Craveri, *Genesi di una Costituzione. Libertà e socialismo nel dibattito costituzionale del 1848 in Francia*, cit., p. 173.

- ⁵⁵ Ivi, p. 204.

- ⁵⁶ «Art. 82. - Il jury continuerà ad essere applicato all'ambito penale. Art. 83. - Sarà esteso alle materie correzionali e alle materie civili, nei casi e secondo le forme determinate dalla legge»: Luchaire, *Naissance d'une Constitution: 1848*, cit., p. 251.

- ⁵⁷ «Art. 84. - I giudici di pace e i loro supplenti sono eletti presso il capoluogo del cantone a suffragio diretto da tutti i cittadini domiciliati nel cantone», *ibidem*.

- ⁵⁸ «Art. 79. - Il jury continuerà ad essere applicato all'ambito penale. Art. 80. - L'accertamento di tutti i delitti politici e di tutti i

delitti commessi a mezzo stampa o con ogni altro mezzo di pubblicità appartiene esclusivamente al jury»; ivi, p. 266.

⁵⁹ «Art. 82. - I giudici di pace e i loro supplenti, i giudici di prima istanza e di appello sono nominati dal Presidente della Repubblica, a partire da candidature che saranno regolate dalla legge relativa all'organizzazione giudiziaria»; *ibidem*.

⁶⁰ Craveri, *Genesi di una Costituzione. Libertà e socialismo nel dibattito costituzionale del 1848 in Francia*, cit., pp. 291-292.

⁶¹ «Il jury è, ai nostri occhi, un'istituzione amica della libertà, una magistratura equa e di buon senso, intrisa dei sentimenti popolari dai quali proviene, e nei quali si reimmerge senza sosta. Avremmo voluto svilupparla ed estenderla progressivamente ai giudizi in materia correzionale e a qualche procedimento civile. Era, questo, il nostro progetto iniziale: ha incontrato in tutti i vostri uffici, siamo costretti ad ammetterlo, un'opposizione tanto generalizzata e così ferma che abbiamo dovuto rassegnarci al silenzio e alla sconfitta. Nondimeno, conserviamo la speranza che verranno, per il jury, tempi meno duri»: Luchaire, *Naissance d'une Constitution: 1848*, cit., pp. 210-211.

⁶² Cfr. Robert, Bouloton, Cougny, *Dictionnaire des Parlementaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889*, cit., t. IV, p. 329.

⁶³ Cfr. Luchaire, *Naissance d'une Constitution: 1848*, cit., pp. 142-143.

⁶⁴ Cfr. Robert, Bouloton, Cougny, *Dictionnaire des Parlementaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889*, cit., t. II, p. 243.

⁶⁵ «Art. 85. - I giudici di pace e i loro supplenti, i giudici di prima istanza e d'appello, i membri della Corte di cassazione e della Corte dei conti sono nominati dal Presidente della Repubblica, a partire da una lista di candida-

ture o secondo le condizioni che saranno stabilite da leggi organiche»: Luchaire, *Naissance d'une Constitution: 1848*, cit., p. 234.

⁶⁶ Cfr. *Procès de Insurgés des 23, 24, 25 et 26 Juin 1848. Devant les conseils de guerre de la première division militaire, avec un exposé de l'insurrection et le portrait des principaux accusés*, Paris, s.e., 1848; Ch. Tilly, L. Lees, *Le peuple de Juin 1848*, in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», XXIX, 1974, pp. 1061-1091; L. Hinciker, *Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851*, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2008; L.-J. Barbançon, *Les transportés de 1848 (statistiques, analyse, commentaires)*, «Criminocorpus», 1^{er} janvier 2008, <<http://criminocorpus.revues.org/148>>; L.-J. Barbançon, *Transporter les Insurgés de juin 1848*, «Criminocorpus», 1^{er} janvier 2008, <<http://criminocorpus.revues.org/153>>; M. Traugott, *The Insurgent Barricade*, Berkeley, University of California Press, 2010; R. Aminzade, *Ballots and Barricades. Class Formation and Republican Politics in France, 1830-1871*, Princeton, Princeton University Press, 1993. Si veda anche il database relativo agli incriminati per l'insurrezione del giugno 1848 realizzato da J.-C. Farcy con la collaborazione di R. Fry, Centre Georges Chevrier (Université de Bourgogne/CNRS), <http://tristan.u-bourgogne.fr:8088/4DACTION/W1848_index>. Più in generale, al riguardo della repressione dei crimini politici nel XIX secolo cfr. *Maintien de l'ordre et polices en France et en Europe au XIX^e siècle*, a cura di Ph. Vigier, Paris, Créaphis, 1987; *Répression et prison politiques en France et en Europe au XIX^e siècle*, a cura di Ph. Vigier, Paris, Créaphis, 1990; L. Boscher, *Histoire de la répression des opposants politiques (1792-1848)*, Paris, L'Harmattan, 2006.

⁶⁷ Luchaire, *Naissance d'une Constitution: 1848*, cit., p. 151.